



**PRATICA COLLABORATIVA**  
Associazione Italiana Professionisti Collaborativi

## Standard Etici IACP per i Professionisti Collaborativi \*

### Premessa

La Pratica Collaborativa è un metodo particolare di risoluzione delle controversie, che mette alla prova i professionisti sotto profili che non necessariamente sono considerati dai codici deontologici delle singole categorie o da altri modelli di risoluzione dei conflitti. Gli Standard di seguito specificati:

1. creano una cornice di principi di base per la condotta etica e professionale del Professionista Collaborativo, che è coerenti con le norme deontologiche di ciascuna categoria professionale;
2. creano un insieme comune di principi, valori e standard che guidano le decisioni, il comportamento e il lavoro di squadra dei Professionisti Collaborativi;
3. identificano le responsabilità del Professionista Collaborativo verso i clienti, verso i colleghi collaborativi e verso il pubblico.

### I. Standard generali applicabili a tutti i Professionisti Collaborativi

#### 1.0 Terminologia - Come usata in questi Standard<sup>1</sup>

**A. "Accordo di Partecipazione"** (*Participation Agreement*): si intende un documento scritto sottoscritto dai clienti, che contenga i requisiti di cui allo Standard 2.6.

---

<sup>1</sup> in questa traduzione le parole di questo elenco sono state inserite seguendo l'ordine alfabetico italiano, pur lasciando sempre accanto l'espressione originale in lingua inglese

**B. "Conclusione"** (*Conclusion*): significa sia *"Risoluzione"* sia *"Interruzione"*, come definiti qui di seguito.

**C. "Informazioni Rilevanti"** (*Material Information*): si intendono tutte le informazioni che sono ragionevolmente necessarie alla parte per assumere una decisione consapevole rispetto alla questione oggetto della Pratica Collaborativa.

**D. "Interruzione"** (*Termination*): si intende che si è verificato un evento interruttivo della Pratica Collaborativa come definito nello Standard 4.2.

**E. "Pratica Collaborativa" o "Procedimento Collaborativo"** (*Collaborative Practice or Collaborative Process*): ha il significato espresso nella Definizione della Pratica Collaborativa formulata da IACP, ovvero:

*La Pratica Collaborativa è un procedimento volontario di risoluzione delle controversie nel quale le parti risolvono le loro controversie senza ricorrere a procedimenti dove un terzo può prendere decisioni vincolanti per le parti stesse. Nella Pratica Collaborativa:*

- 1. Le parti sottoscrivono un Accordo di Partecipazione che descrive la natura della controversia e lo scopo del procedimento in coerenza con gli standard IACP;*
- 2. Le parti volontariamente rivelano tutte le informazioni rilevanti per le questioni da risolvere;*
- 3. Le parti concordano di negoziare secondo buona fede, al fine di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe;*
- 4. Ciascuna parte deve essere assistita da un Avvocato Collaborativo, il cui mandato terminerà qualora sia intrapreso un Procedimento Contenzioso, come definito negli Standard Etici;*
- 5. Le parti possono coinvolgere professionisti della salute mentale o esperti finanziari, il cui mandato terminerà qualora sia intrapreso un Procedimento Contenzioso, come definito negli Standard Etici;*
- 6. Le parti possono congiuntamente coinvolgere altri esperti, se necessario.*

**F. "Procedimento Contenzioso"** (*Proceeding*): si intende qualunque iniziativa giudiziaria nella quale un terzo può prendere decisioni vincolanti per le parti, ivi compresi procedimenti davanti a qualunque tribunale, procedimenti amministrativi, arbitrati. Un Procedimento Contenzioso a questi fini può essere sia oggetto di contestazione sia non esserlo.

**G. "Professionista Collaborativo" (Collaborative Professional):** si intende un professionista che abbia compreso la partecipazione al Procedimento Collaborativo come previsto nello Standard 2.1.

Per chiarezza, la terminologia che segue è utilizzata per descrivere genericamente alcuni ruoli svolti dai Professionisti Collaborativi:

1. "Coach" (*in italiano di norma definito: Facilitatore della Comunicazione*): si riferisce ad un esperto di relazioni, la cui funzione riguarda principalmente le dinamiche emotive e le comunicazioni tra clienti.
2. "Specialista del Bambino" (*in italiano di norma definito: Esperto dell'Età Evolutiva*): si riferisce ad un professionista della salute mentale, la cui funzione primaria concerne i minori o altre persone dipendenti da una o entrambe le parti.
3. "Esperto finanziario" si riferisce ad un professionista finanziario, la cui funzione riguarda principalmente gli aspetti finanziari delle parti.
4. "Avvocato Collaborativo": si riferisce ad un avvocato, la cui funzione primaria riguarda gli aspetti legali del conflitto tra le parti.

**Commento**

*Queste definizioni sono fornite unicamente per chiarire la terminologia utilizzata in questi Standard. I Practice Group nelle varie parti del mondo utilizzano nomi anche molto diversi per descrivere i professionisti che svolgono questi ruoli. I professionisti sopra elencati non sono gli unici professionisti che possono essere coinvolti nella Pratica Collaborativa. Questi Standard non richiedono l'utilizzo necessario di particolari professionalità o la configurazione di particolari team professionali. Questi Standard non modificano gli IACP Minimum Standards for Collaborative Practitioners*

**H. "Risoluzione" (Resolution):** si intende un accordo sottoscritto dalle parti che risolva le questioni oggetto della Pratica Collaborativa, che abbia ottenuto le necessarie formalità eventualmente richieste dalla legge per la propria validità e per il proprio riconoscimento. La "Risoluzione" include anche un accordo relativo solo ad alcune delle questioni oggetto della controversia, se le parti hanno concordato che le questioni rimanenti non saranno risolte con la Pratica Collaborativa.

**1.1. Conflitti tra gli Standard Etici IACP e le norme deontologiche di ogni categoria professionale.**

*\*traduzione dal documento inglese IACP Minimum Ethical Standards for Collaborative Professionals approvato dal Consiglio Direttivo di IACP il 21.6.2017*

In caso di conflitto tra questi Standard e le norme deontologiche propria di ciascuna categoria professionale, prevalgono le norme deontologiche.

## 1.2. Competenza

- A. Il Professionista Collaborativo rispetterà le norme deontologiche valide per la propria categoria professionale.
- B. Il Professionista Collaborativo manterrà in vita le iscrizioni agli albi, le licenze o i requisiti richiesti per la propria professione.
- C. Il Professionista Collaborativo dovrà essere in ogni momento in possesso dei requisiti previsti dagli *IACP Minimum Standards for Collaborative Practitioners*.
- D. Il Professionista Collaborativo rispetterà le competenze, le capacità e l'esperienza degli altri membri del team. Il Professionista Collaborativo non fornirà servizi per i quali non è qualificato per formazione o per esperienza. Il Professionista Collaborativo presterà attenzione alle condizioni individuali del suo cliente e alle condizioni complessive della questione che possano richiedere il coinvolgimento di altri professionisti all'interno di team o il coinvolgimento di professionisti come consulenti esterni.

### **Commento**

*I Professionisti Collaborativi devono confrontarsi con questioni finanziarie, psicologiche, emotive, culturali, fisiche etc. che possono influire sulla partecipazione del professionista e del cliente nel procedimento. È importante che il professionista sia in grado di riconoscere questi fattori, che influenzeranno sicuramente il Procedimento Collaborativo e la capacità del cliente di autodeterminarsi. Nel rispondere alle esigenze dei clienti, ai loro bisogni e obiettivi, il professionista deve essere pronto a rivolgersi ad altri professionisti, quali avvocati con competenze specialistiche, esperti della salute mentale, medici, commercialisti, terapisti, esperti nel recupero e nella riabilitazione (ad esempio nel caso di dipendenze o violenza domestica). Nel lavorare con altri specialisti, sia i clienti sia i professionisti dovranno sempre essere consapevoli di come i principi di trasparenza e riservatezza si applicano a tali professionalità.*

## 1.3. Priorità degli interessi dei clienti.

\*traduzione dal documento inglese *IACP Minimum Ethical Standards for Collaborative Professionals* approvato dal Consiglio Direttivo di IACP il 21.6.2017

- A. Il Professionista Collaborativo deve sempre mettere l'interesse dei clienti prima dei propri interessi personali, finanziari e professionali. Quando gli interessi di un professionista e di un suo cliente sono o potrebbero essere in conflitto, il Professionista Collaborativo deve, alternativamente, (1) rifiutare di accettare l'incarico; (2) rinunciare all'incarico se le ragioni alla base del conflitto di interesse non possono essere rivelate o se il conflitto di interessi non è superato o non può essere superato dai clienti che ne sono stati informati.
- B. I conflitti di interessi tra il cliente e il professionista includono qualsiasi circostanza in cui vi sia il rischio che la responsabilità professionale secondo questi Standard sia influenzata da relazioni personali, finanziarie o professionali con il cliente, con un altro cliente attuale o pregresso, con un altro professionista coinvolto nella questione o con una terza persona.
- C. Prima di prospettare al cliente la possibilità di superamento del conflitto di interesse, il Professionista Collaborativo dovrà onestamente informare il cliente dei benefici e dei rischi del suo coinvolgimento professionale, incluso come il conflitto potrebbe compromettere l'oggettività, la competenza o le capacità del professionista stesso.
- D. Il Professionista Collaborativo non dovrà accettare somme di denaro o regali se non in misura simbolica in caso di invio di un cliente di un caso collaborativo ad un altro professionista.

#### 1.4.1 Riservatezza

- A. **Riservatezza – Regole Generali.** Il Professionista Collaborativo non divulgherà informazioni riguardanti il cliente (o i clienti) di cui è venuto a conoscenza durante il Procedimento Collaborativo, salvo che: (1) vi sia il consenso di tutti i clienti interessati; (2) la divulgazione sia richiesta dalla legge (incluso un ordine giudiziario o amministrativo); (3) il professionista abbia una ragionevole convinzione che il cliente possa danneggiare persone o cose; (4) vi sia una controversia o una contestazione riguardante il lavoro o gli onorari del professionista durante la Pratica Collaborativa.

#### **Commento**

*L'obbligo per il Professionista Collaborativo di mantenere la riservatezza è accompagnato dall'obbligo per i clienti e per i Professionisti Collaborativi di condividere tutte le Informazioni Rilevanti nella Pratica Collaborativa. Di conseguenza, i professionisti devono ottenere il consenso dei loro clienti per soddisfare gli standard 3.1, 3.3 e 3.4.*

*\*traduzione dal documento inglese IACP Minimum Ethical Standards for Collaborative Professionals approvato dal Consiglio Direttivo di IACP il 21.6.2017*

- B. **La riservatezza prima della sottoscrizione dell'Accordo di Partecipazione.** Prima che l'Accordo di Partecipazione alla Pratica Collaborativa sia sottoscritto, il professionista non dovrà divulgare le informazioni riservate e confidenziali ricevute dal cliente, se non nella misura consentita dai propri principi di responsabilità etica e professionale, o salvo il consenso informato del cliente.

**Commento**

*Le informazioni condivise tra i clienti, o tra Professionisti Collaborativi, prima dell'inizio del Procedimento Collaborativo potrebbero non essere protette dal vincolo di riservatezza documentale proprio delle comunicazioni collaborative, ove sussistente.*

- C. **Proteggere la riservatezza.** Nelle giurisdizioni in cui esistono limiti alla produzione in giudizio (*evidentiary privilege*) delle comunicazioni collaborative, il Professionista Collaborativo farà tutto il possibile per assicurarsi che tali limiti si applichino alla Pratica Collaborativa. Se non sussistono tali limiti nella giurisdizione, il Professionista Collaborativo avrà cura di inserire tutte le previsioni necessarie allo scopo nell'Accordo di Partecipazione o in un altro contratto, al fine di massimizzare la probabilità che le comunicazioni durante la Pratica Collaborativa rimangano riservate e non producibili.

**1.5 Promuovere la Pratica Collaborativa.** Il Professionista Collaborativo deve essere onesto, trasparente e chiaro quando promuove la Pratica Collaborativa a potenziali clienti.

## II. L'inizio del Procedimento Collaborativo

### 2.1 Inizio del Procedimento Collaborativo.

La Pratica Collaborativa comincia quando l'Accordo di Partecipazione viene sottoscritto dai clienti e gli Avvocati Collaborativi hanno riconosciuto il loro ruolo nel Procedimento Collaborativo.

### 2.2 Informazioni sulle opzioni procedurali.

- A. L'Avvocato Collaborativo informerà il cliente sull'intera gamma di opzioni procedurali disponibili per risolvere le controversie legali proprie del suo caso e

\*traduzione dal documento inglese *IACP Minimum Ethical Standards for Collaborative Professionals* approvato dal Consiglio Direttivo di IACP il 21.6.2017

fornirà le informazioni necessarie per consentire al cliente di effettuare una scelta informata in merito al procedimento da seguire.

### **Commento**

*Questa regola è consistente con la Uniform Collaborative Law Act/Rules (UCLA) laddove impone all'Avvocato Collaborativo di informare i clienti dei potenziali rischi e dei benefici di ogni opzione procedurale disponibile. Tale informazione comprende i costi finanziari connessi alle varie procedure e l'impatto che le stesse potrebbero avere sulle relazioni esistenti e su quelle future. Questi Standard non limitano in alcun modo i Professionisti Collaborativi dal fornire informazioni sulle varie opzioni procedurali o nell'indicare al cliente quella che ritengono più adeguata al caso concreto.*

- B. Prima di iniziare il Procedimento Collaborativo, il professionista deve adottare misure ragionevoli per essere sicuro che il cliente comprenda che la Pratica Collaborativa: (1) è volontaria; (2) può terminare in qualsiasi momento; e (3) è soggetta ai requisiti degli Standard Etici di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.12, e 3.13.

### **Commento**

*Dal momento che l'esercizio delle responsabilità professionali nel Procedimento Collaborativo può essere diverso rispetto alle aspettative dei clienti, il consenso informato è estremamente importante. Il professionista deve prendere misure ragionevoli per dare al cliente una comprensione significativa del procedimento e delle aspettative del professionista. Tali passi variano a seconda del singolo cliente e potrebbero richiedere dialoghi o conferme per iscritto. Cfr. gli Standard 2.5 e 2.6.*

## **2.3 Effettiva Partecipazione al procedimento.**

Il Professionista Collaborativo deve sospendere il Procedimento Collaborativo o rinunciare al mandato se ha una ragionevole convinzione che il cliente sia incapace di partecipare effettivamente al procedimento.

## **2.4 Considerazioni sulla possibilità di raggiungere una Risoluzione.**

Prima di sottoscrivere un Accordo di Partecipazione, e durante tutto lo svolgimento del Procedimento Collaborativo, il Professionista Collaborativo deve valutare le probabilità di raggiungere una Risoluzione in modo conforme ai presenti Standard ed entro un termine appropriato alla questione e alle esigenze del cliente (dei clienti). Se un professionista ha

*\*traduzione dal documento inglese IACP Minimum Ethical Standards for Collaborative Professionals approvato dal Consiglio Direttivo di IACP il 21.6.2017*

una preoccupazione significativa sulla possibilità di giungere ad una Risoluzione in questi termini, deve adottare misure conformi alla sua preoccupazione.

### **Commento**

*Nel fare questa valutazione, il professionista collaborativo deve verificare se il Procedimento Collaborativo possa effettivamente affrontare le questioni, le esigenze e le preoccupazioni specifiche dei clienti. Se è necessario adottare delle misure particolari, queste possono comprendere la consultazione con il cliente (i clienti) sulle preoccupazioni del professionista, la consultazione con il team dei professionisti, la modifica degli approcci e delle tecniche utilizzate nel procedimento, fornire un ulteriore supporto per il cliente, aiutare il cliente (i clienti) a selezionare professionisti o un procedimento più adatto alle circostanze, o rinunciare al mandato.*

## **2.5 Lettera di conferimento dell'incarico professionale.**

Il Professionista Collaborativo fornirà al cliente una lettera di incarico, che descriva lo scopo e le limitazioni del mandato del Professionista Collaborativo nella Pratica Collaborativa, le situazioni in presenza delle quali il professionista può rinunciare al mandato o porre fine al procedimento, la quantificazione e le modalità di riscossione e fatturazione dei propri compensi professionali.

## **2.6 Requisiti dell'Accordo di Partecipazione.**

Il Procedimento Collaborativo richiede un Accordo di Partecipazione scritto che:

- A. Sia coerente con questi Standard;
- B. Vincoli i clienti e tutti i professionisti al Procedimento Collaborativo; e
- C. Includa necessariamente i seguenti elementi:

1. Il divieto descritto allo Standard 3.12
2. Il principio di condivisione delle informazioni come descritto nello Standard 3.1
3. Il principio di negoziazione secondo buona fede come descritto nello Standard 3.3
4. Le condizioni in presenza delle quali il professionista può rinunciare al mandato o interrompere il Procedimento Collaborativo come descritte nello Standard 3.10.
5. Le condizioni in presenza delle quali il Procedimento Collaborativo si interrompe, come descritte allo Standard 4.2.

### **Commento**

*Sia le parti sia i Professionisti Collaborativi devono essere vincolati per iscritto al rispetto della Pratica Collaborativa. Non è necessario, invece, che tutti si vincolino con lo stesso documento.*



### III. Il Procedimento Collaborativo

#### 3.1 La condivisione delle informazioni.

- A. La Pratica Collaborativa richiede una piena e chiara condivisione delle Informazioni Rilevanti, a prescindere dal fatto che le stesse siano richieste o meno.
- B. La Pratica Collaborativa obbliga le parti e i professionisti a rispettare ogni ragionevole richiesta di informazioni.

#### 3.2 La difesa (*advocacy*) nel Procedimento Collaborativo.

- A. Il Professionista Collaborativo rispetterà l'autodeterminazione delle parti, riconoscendo infine che le parti sono responsabili delle decisioni che risolvono le loro controversie.
- B. Il Professionista Collaborativo assisterà il cliente (i clienti) perché abbia (abbiano) aspettative realistiche nel Procedimento Collaborativo.
- C. Quando la questione oggetto del procedimento riguarda la cura e il sostegno di un minore, di anziani o di altre persone non autosufficienti, il Professionista Collaborativo incoraggerà il cliente (i clienti) a considerare l'impatto delle proprie decisioni su tali persone.
- D. Il Professionista Collaborativo considererà l'impatto che la propria esperienza professionale, i propri valori, opinioni, credenze e preoccupazioni avranno sulla Pratica Collaborativa.
- E. Il Professionista Collaborativo eviterà di contribuire al conflitto interpersonale tra i clienti, anche mentre identificherà e discuterà gli interessi, i problemi e le preoccupazioni dei clienti stessi.

#### 3.3 La negoziazione secondo buona fede.

\*traduzione dal documento inglese *IACP Minimum Ethical Standards for Collaborative Professionals* approvato dal Consiglio Direttivo di IACP il 21.6.2017

- A. I professionisti devono agire in buona fede in tutte le negoziazioni e nel Procedimento Collaborativo, e devono informare i clienti che la Pratica Collaborativa richiede una negoziazione secondo buona fede.
- B. I requisiti della negoziazione secondo buona fede sono:
1. La parte e il professionista devono avere un approccio riflessivo e costruttivo su ogni questione irrisolta, con l'obiettivo di raggiungere un accordo.
  2. La parte e il professionista devono avere un comportamento conforme all'Accordo di Partecipazione e ad ogni altro accordo, anche informale, raggiunto nel Procedimento Collaborativo.
  3. Né il cliente né il professionista sfrutteranno le incomprensioni, le incongruenze, le omissioni, gli errori di calcolo o le affermazioni errate in fatto, in diritto o nei pareri degli esperti.
  4. Né il cliente né il professionista minaccerà di intraprendere un Procedimento Contenzioso per raggiungere forzosamente un particolare esito delle questioni da risolvere con la Pratica Collaborativa.

### **Commento**

*I Professionisti Collaborativi devono fare sforzi particolari per comprendere cosa è più importante nella prospettiva dei clienti. I Professionisti Collaborativi devono essere attenti e rispettosi della dignità di tutti i soggetti coinvolti e mantenere un alto livello di integrità nelle negoziazioni. I Professionisti Collaborativi non sono responsabili del comportamento dei clienti, ma devono adottare misure ragionevoli per far comprendere ai clienti il requisito della buona fede nelle negoziazioni. Questi interessi, valori e priorità possono andare oltre le tradizionali considerazioni legali o altre considerazioni professionali.*

*I clienti che scelgono la Pratica Collaborativa hanno una ragionevole aspettativa che le loro questioni possano e saranno risolte con un accordo che sia accettato da tutti i clienti. Se i clienti raggiungono un'impasse, i professionisti dovranno incoraggiare i clienti a riconsiderare la questione o a creare opzioni che saranno accettabili per tutti. Questo non preclude ad un professionista di suggerire ad un cliente di considerare altre opzioni o interrompere il Procedimento Collaborativo.*

### **3.4 Il lavoro di squadra.**

Ogni Professionista Collaborativo impegnato in una pratica ha la responsabilità, individuale e condivisa con gli altri membri del team, di gestire in modo efficace ed efficiente il Procedimento Collaborativo, al fine raggiungere il comune obiettivo della Risoluzione. Questa responsabilità include:

*\*traduzione dal documento inglese IACP Minimum Ethical Standards for Collaborative Professionals approvato dal Consiglio Direttivo di IACP il 21.6.2017*

- A. L'obbligo di informare gli altri professionisti dei fatti o delle circostanze che possono ridurre o aumentare (1) l'effettivo funzionamento del processo collaborativo per i clienti; (2) la probabilità di raggiungere la Risoluzione; (3) l'abilità dei professionisti di lavorare insieme in modo efficace.
- B. L'obbligo di monitorare e coordinare gli sforzi del team per evitare inutili ritardi e duplicazioni di sforzi.
- C. L'obbligo di considerare l'impatto che il proprio comportamento professionale può avere sul funzionamento del team di professionisti e sul Procedimento Collaborativo. Ogni Professionista Collaborativo agirà mettendo in primo piano l'interesse di tutti i clienti al raggiungimento della Risoluzione.

### **Commento**

*Quando un Professionista Collaborativo non riesce a comunicare in modo efficace, questa incapacità può avere un impatto sulla produttività e sull'efficienza del Processo Collaborativo. Allo stesso modo, una divergenza interpersonale o una differenza stilistica tra professionisti, o tra un professionista e uno dei clienti, può impattare negativamente sull'abilità del team di professionisti di gestire efficacemente il procedimento.*

### **3.5 I ruoli neutrali.**

- A. Il Professionista Collaborativo che svolge un ruolo neutrale in una Pratica Collaborativa deve aderire a tale ruolo e non può impegnarsi in rapporti che potrebbero compromettere questa neutralità. Salvo quanto diversamente previsto allo Standard 4.4, lavorare con un cliente o una persona da lui dipendente al di fuori del Processo Collaborativo non è conforme con quel ruolo neutrale.
- B. Un Professionista Collaborativo neutrale dovrà informare anticipatamente gli altri professionisti coinvolti nella pratica prima di incontrare i clienti disgiuntamente.

### **3.6 L'esperto finanziario.**

L'esperto finanziario non avrà altri rapporti commerciali o professionali con un cliente collaborativo durante o dopo la conclusione della Pratica Collaborativa, e non venderà o consiglierà l'acquisto di prodotti finanziari o altri servizi a un cliente che comportino un beneficio finanziario per il professionista.

*\*traduzione dal documento inglese IACP Minimum Ethical Standards for Collaborative Professionals approvato dal Consiglio Direttivo di IACP il 21.6.2017*

### **3.7 L'esperto delle relazioni.**

- A. Un soggetto che ha svolto una qualche consulenza per una o per entrambe le parti non potrà ricoprire il ruolo di Coach o di Specialista del Bambino in una Pratica Collaborativa che coinvolga quella parte o le persone che dalla stessa dipendono.
- B. Il Professionista Collaborativo che ricopre il ruolo di Specialista del Bambino informerà in modo appropriato il minore riguardo al suo ruolo e ai limiti della riservatezza, tenendo in considerazione l'età del soggetto e il suo grado di maturità.

### **3.8 Circostanze che richiedono l'intervento del professionista con il cliente.**

Se il Professionista Collaborativo si rende conto che il cliente (1) sta agendo in modo incompatibile con le disposizioni dell'Accordo di Partecipazione; (2) sta agendo in modo da impedire l'efficienza e l'efficacia del Procedimento Collaborativo; (3) utilizza il Procedimento Collaborativo per conseguire un vantaggio ingiusto; (4) mina in altri modi l'integrità del Procedimento Collaborativo; il professionista informerà il cliente riguardo alle potenziali conseguenze connesse alla prosecuzione di tale condotta, tra cui il rischio che detta prosecuzione comporti l'obbligo per il professionista di rinunciare al mandato e/o di interrompere la Pratica Collaborativa.

### **3.9 Rinuncia e revoca del mandato.**

- A. La rinuncia o la revoca del mandato dell'Avvocato Collaborativo non comporta l'Interruzione del Procedimento Collaborativo se, entro il termine stabilito dalla legge o dall'Accordo di Partecipazione, il cliente incarica un nuovo Avvocato Collaborativo.
- B. La rinuncia o la revoca del mandato di un Professionista Collaborativo diverso dall'Avvocato Collaborativo non comporta l'Interruzione del Procedimento Collaborativo se: (1) il cliente (i clienti) incaricano un nuovo Professionista Collaborativo; (2) i clienti e tutti i professionisti coinvolti nella pratica consentono la prosecuzione senza che quel professionista sia sostituito.

- C. Ogni Professionista Collaborativo che subentri in un procedimento in corso deve essere vincolato per iscritto al rispetto dell'Accordo di Partecipazione.

#### **Commento**

*Il Procedimento Collaborativo deve considerarsi interrotto se il cliente non incarica un nuovo Avvocato Collaborativo entro il termine specificato. Cfr. lo Standard 4.2. Non è richiesto al professionista che rinuncia al mandato di motivare la sua decisione.*

### **3.10 Circostanze che richiedono la rinuncia al mandato.**

Il Professionista Collaborativo – che abbia informato il cliente ai sensi dello Standard 3.8 – deve rinunciare al proprio mandato al verificarsi delle seguenti circostanze:

- A. Il cliente (i clienti) del professionista intenzionalmente nasconde, omette o non condivide pienamente alcune informazioni rilevanti, a prescindere dal fatto che queste informazioni siano state richieste.
- B. Il cliente (i clienti) del professionista sfrutta a proprio vantaggio le incongruenze, le omissioni, gli errori di calcolo o le affermazioni errate in fatto, in diritto o nei pareri degli esperti.
- C. Il professionista è in conflitto di interessi con il cliente, conflitto che non è stato rivelato o che, se rivelato, non è stato superato dal cliente.
- D. In qualsiasi altra situazione in cui in forza dell'Accordo di Partecipazione o di questi Standard, è previsto l'obbligo per il professionista di rinunciare al mandato.

#### **Commento**

*Possono sussistere circostanze in cui un professionista si convince in buona coscienza di non poter più continuare ad essere efficace nel procedimento, o circostanze in cui l'integrità del procedimento è stata seriamente compromessa in un modo non descritto qui sopra. In tali circostanze, il professionista può scegliere di dimettersi secondo lo Standard 3.9.*

### **3.11 Comunicazione circa la rinuncia al mandato.**

Se un Professionista Collaborativo rinuncia al mandato, lo stesso dovrà prontamente comunicare per scritto la rinuncia al proprio cliente (ai propri clienti), agli altri Professionisti Collaborativi e, ove consentito, a tutti i clienti.

*\*traduzione dal documento inglese IACP Minimum Ethical Standards for Collaborative Professionals approvato dal Consiglio Direttivo di IACP il 21.6.2017*

### 3.12 Divieto di prendere parte ad un Procedimento Contenzioso. Regole generali.

- A. Fatto salvo quanto previsto nello Standard 3.12.C e 3.13, è fatto divieto al Professionista Collaborativo e ad ogni altro professionista che opera in società o nella medesima associazione professionale con il Professionista Collaborativo di prestare la propria opera in relazione ad un qualsiasi Procedimento Contenzioso che coinvolga sostanzialmente le stesse parti.

#### **Commento**

*Lo Standard 3.12.A non vieta al Professionista Collaborativo di fornire servizi che non sono correlati al procedimento, nei limiti di cui allo Standard 4.4.*

- B. Il divieto di cui allo Standard 3.12.A non può essere rinunciato dai clienti.
- C. Il divieto per il professionista che lavora in società o nella medesima associazione professionale con il Professionista Collaborativo non si applica se l'Accordo di Partecipazione prevede espressamente che tale divieto non si applichi al professionista che (1) sia membro di una organizzazione o associazione professionale che fornisce servizi *pro bono* o sia un'agenzia governativa; e (2) sia stato isolato da qualsiasi coinvolgimento nel Processo Collaborativo.

### 3.13 Sole eccezioni al divieto di partecipazione ad un Procedimento Contenzioso.

Con il consenso di tutti i clienti, il Professionista Collaborativo può avviare o agire in un Procedimento Contenzioso se necessario per attuare o rendere esecutivi gli accordi raggiunti nella Pratica Collaborativa, inclusa la partecipazione a quelle procedure che siano utili per preservare la competenza di un tribunale o di un'altra autorità per approvare detti accordi. Questo non proibisce all'Avvocato Collaborativo di iniziare un Procedimento Contenzioso prima che sia iniziato il Procedimento Collaborativo.

#### **Commento**

*Questa eccezione non modifica la regola generale prevista allo Standard 3.12.A e B, che prevede che i clienti non possono avere una terza persona che decida su di una questione controversa prima che sia terminato il Processo Collaborativo. Esempi di alcune azioni ammissibili sono: avviare una procedura per l'omologa della Risoluzione; richiedere la sospensione o la continuazione di un Procedimento Contenzioso al fine di preservare la competenza di un tribunale di approvare un accordo raggiunto con la Pratica Collaborativa.*

#### IV. Conclusione del Procedimento Collaborativo.

**4.1 Conclusione.** Il Procedimento Collaborativo finisce alla sua Conclusione, come definita nello Standard 1.0.C.

**4.2 Evento interruttivo.** Il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi comporta l'Interruzione del Procedimento Collaborativo:

- A. Il cliente o il professionista comunica l'Interruzione del procedimento.
- B. Il cliente o l'avvocato del cliente partecipa ad un Procedimento Contenzioso, salvo i casi espressamente consentiti dallo Standard 3.13.
- C. Il Professionista Collaborativo rinuncia al mandato o viene revocato e non sussistono le eccezioni previsto dallo Standard 3.9.

**4.3 Comunicazione necessaria in caso di Interruzione.** Se il professionista collaborativo viene a conoscenza di un evento interruttivo di cui allo Standard 4.2, dovrà comunicarlo agli altri professionisti.

#### 4.4 Servizi professionali dopo la Risoluzione della Pratica Collaborativa.

- A. **Specialisti del Bambino e Coach.** Gli Specialisti del Bambino e i Coach possono fornire servizi professionali dopo la Risoluzione della Pratica Collaborativa, purché i servizi rimangano coerenti con il ruolo svolto durante il Procedimento Collaborativo. Gli Specialisti del Bambino e i Coach neutrali devono ottenere il consenso da tutti i clienti prima di prestare servizi dopo la Risoluzione. Gli Specialisti del Bambino e i Coach non possono svolgere il ruolo di terapeuti individuali o di coppia per i clienti o per le persone a loro carico dopo la Risoluzione.
- B. **Esperto Finanziario.** Con il consenso di tutti i clienti, l'Esperto Finanziario può fornire servizi dopo la Risoluzione di una questione collaborativa, purché tali servizi non violino lo Standard 3.6 e siano conformi con il ruolo svolto dall'Esperto Finanziario durante il Procedimento Collaborativo.

**Commento**

*Un esempio include l'assistenza al cliente nel completamento delle specifiche attività assegnate all'Esperto Finanziario dal cliente nella Risoluzione.*

\*traduzione dal documento inglese *IACP Minimum Ethical Standards for Collaborative Professionals* approvato dal Consiglio Direttivo di IACP il 21.6.2017

- C. **L'Avvocato Collaborativo.** L'avvocato Collaborativo può prestare servizi per i clienti dopo la Risoluzione di una Pratica Collaborativa, purché gli stessi non violino lo Standard 3.12.

**Commento**

*Una Pratica Collaborativa può essere riaperta dopo la Risoluzione. Lo Standard 4.4 richiede a tutti i professionisti di mantenere un ruolo che sia conforme a quello ricoperto nella Pratica Collaborativa dopo la Risoluzione.*

*Lo Standard 3.12 proibisce al Professionista Collaborativo di partecipare ad un Procedimento Contenzioso successivo alla Risoluzione, inclusa l'esecuzione di un accordo raggiunto tra i clienti nel Procedimento Collaborativo.*

*Le restrizioni dello Standard 3.12 non si applicano quando i servizi successivi per il cliente nel Procedimento Contenzioso non coinvolgono altri partecipanti alla Pratica Collaborativa.*

#### 4.5 Il lavoro dei professionisti dopo l'Interruzione.

- A. Dopo l'Interruzione, il Professionista Collaborativo non dovrà fornire al cliente (ai clienti) alcun servizio che sia: (1) contrapposto a un altro cliente della Pratica Collaborativa interrotta o (2) collegato alla questione collaborativa.
- B. Dopo l'Interruzione, il professionista collaborativo può fornire ai clienti delle indicazioni su altri professionisti.
- C. Dopo l'Interruzione, il Professionista Collaborativo può consultarsi con il cliente riguardo al ripristino o alla ripresa della Pratica Collaborativa, e su altre opzioni possibili di risoluzione della controversia.

**Commento**

*Vedere anche lo Standard 3.12.*

*Questo Standard non vieta di cambiare il modo in cui la negoziazione è condotta all'interno della Pratica Collaborativa prima dell'Interruzione. Questo Standard proibisce di assistere i clienti in altre forme di negoziazione o in Procedimenti Contenziosi dopo l'Interruzione.*